PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ARTICOLO 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016							
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DI PICCOLO FORMATO BASATA SU NUOVE TECNOLOGIE							
SCHEMA DI CONVENZIONE							
n. elaborato							
data	//						

– Bozza di Convenzione

# REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BOLOGNA

L'anno duemilaventuno; il giorno del mese di nella Residenza Comunale di Piazza
Maggiore 6 – Palazzo d'Accursio, presso l'Ufficio del Segretario Generale, avanti a me Dott.
Segretario Generale del Comune di Bologna autorizzato a rogare gli atti in forma
amministrativa, nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lett. c) del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
sono comparsi i Signori:
, nato/a a il e domiciliato/a, per la carica, in
Bologna presso la sede dell'Ente, in Piazza Maggiore 6, il/la quale dichiara di intervenire nel
presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, quale
Dirigente del Settore, del Comune di Bologna, c.f. e P.IVA
00162210348 più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche " <i>Comune</i>
Concedente", "Concedente" o "Comune", avente ogni occorrente potere per la stipulazione
del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n in data
, esecutiva a norma di legge, che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto
si allega sotto la lettera marginale "A", per formarne parte essenziale e sostanziale, e delle
propria determinazione dirigenziale n che, in copia autentica d'ufficio, al
presente atto si allega sotto la lettera marginale "B" per formarne parte essenziale e
sostanziale.
- da una parte -
e
nato/a il a ed residente
in
presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza, quale legale
rappresentante pro tempore della Società "" con sede legale in
n e con capitale sociale di €.
, versato per €, numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di e codice fiscale:, R.E.A. della C.C.I.A.A. di
n, più brevemente denominata, nel prosieguo del presente
atto, anche "Concessionaria", "Impresa", o "Operatore economico" il/la quale dichiara
altresì di essere nella piena capacità di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli articoli 32-ter e 32- quater
del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.
- dall'altra parte -
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono personalmente
certo, rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a
sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e che dichiarano di voler stipulare
quanto appreso sottoscrivendo con firma digitale.
Ai sensi dell'articolo 47 ter, comma 3, della legge 16/02/1913 n. 89 io Ufficiale Rogante
procedo quindi alla verifica della validità dei certificati di firma come di seguito specificato
FIRMA DIGITALE rilasciata da con validità dal al
FIRMA DIGITALE rilasciata da con validità dal al

## PREMESSO CHE:

- in data xx/xx/2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016
   50, è stata presentata presso il Comune di Bologna una proposta di finanza di progetto (di seguito la "Proposta") avente ad oggetto la "ristrutturazione della comunicazione pubblicitaria di piccolo formato basata su nuove tecnologie".
- 2. la Proposta prevede l'affidamento in concessione di servizi, della fornitura, installazione e gestione di impianti pubblicitari anche di tecnologia digitale così come gli stessi sono stati individuati, quanto a posizione, nel Piano di Localizzazione che si allega alla presente convenzione sub lettera "C" ed è stata presentata da IGPDecaux SpA, con sede in Assago (MI), centro Direzionale Milanofiori, strada 3, palazzo B10 (di seguito IGPDecaux SpA, viene più brevemente denominato il "*Promotore*" o "*IGPDecaux*");

3.	con deliberazione di Giunta n del//2021, il Comune di Bologna ha
	favorevolmente valutato la fattibilità della Proposta, la quale – con deliberazione
	consiliare n del/_/ è stata in seguito inserita nel Documento Unico
	di Programmazione 202x - 202x e nella programmazione biennale di forniture e
	servizi;
4.	il progetto di fattibilità allegato alla Proposta, dopo la sua approvazione da parte del
	Comune, è stato posto a base della gara indetta, con determina del Dirigente del
	Settore n del/, per l'affidamento, in concessione di servizi,
	del "progetto di ristrutturazione della comunicazione pubblicitaria di piccolo
	formato basata su nuove tecnologie" (di seguito, per brevità la "Concessione");
5.	all'esito delle operazioni di gara, con determina del Dirigente del Settore n.
	del/, la Concessione è stata aggiudicata, in via definitiva, al progetto
	allegato alla presente sub "D" ed offerto da (di seguito, per brevità
	"l'Aggiudicatario");
6.	valendosi della facoltà prevista dal bando di gara, l'Aggiudicatario ha costituito ai
	sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 50/2016 una "società di progetto" denominata
	" con sede a () in Via
	n[EVENTUALE]
7.	il Concessionario ha elaborato un Piano economico-finanziario e la relativa
	relazione illustrativa nel quale sono stati individuati i presupposti e condizioni di
	base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
	connessa gestione; il Piano economico-finanziario è stato asseverato da
	in data ed allegato alla presente sub "E";
8.	ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6 e 182, comma 2 del D.lgs.
	50/2016, le Parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che
	determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari per
	l'esecuzione della Concessione come previsti dal Piano Economico Finanziario sub
	"E" sono i seguenti:
	a) la durata della Concessione individuata dalla presente Convenzione in 11
	(=undici) anni, decorrenti dalla Data di Efficacia del presente contratto;

- b) la durata della Fase di Realizzazione individuata dalla presente Convenzione in 12 mesi, decorrenti dalla data della Consegna delle Aree;
- c) il conferimento della titolarità esclusiva, in capo al Concessionario del diritto di mantenere in opera su suolo pubblico e di sfruttare gli impianti pubblicitari oggetto del presente contratto, restando inalterata la metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale pari a 908 mq, per l'intera durata della Concessione; il tutto secondo quanto meglio precisato dal successivo articolo 3 della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, i Comparenti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

#### PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse che precedono (di seguito, le "Premesse") e gli allegati alla presente Convenzione (di seguito, gli "Allegati") ne costituiscono, ad ogni effetto, parte essenziale ed integrante.

#### Articolo 2

#### DEFINIZIONI ED ELENCO ALLEGATI

1. Ai fini della presente convenzione, i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno il significato di cui al presente Articolo 2:

"Articolo":

"Aggiudicatario":

ciascun articolo della presente Convenzione;

indica l'operatore economico che, essendo risultato miglior offerente nell'ambito della Gara, abbia comprovato il possesso dei suoi requisiti di partecipazione. Lo stesso termine potrà indicare, a seconda dei casi, anche il Promotore, laddove quest'ultimo abbia preso parte alla Gara e, pur non avendo presentato la migliore offerta, abbia

"Canone di Concessione":

esercitato il diritto di prelazione previsto dall'articolo 183, comma 15, del Codice;

indica il canone annuale che il Concessionario, ai 7, sensi del successivo articolo corrispondere al Comune di Bologna a fronte della concessione in uso sia degli Impianti Pubblicitari in Gestione; sia (durante la Fase di Gestione Transitoria) degli Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare e degli Impianti Pubblicitari da Rimuovere

indica l'allegato H alla presente convenzione e contiene l'indicazione delle necessità funzionali l'intervento che dovrà soddisfare la. specificazione delle prestazioni richieste al Concessionario, comprensive dell'indicazione della frequenza e della tipologia delle attività di manutenzione che il Concessionario è tenuto ad eseguire per l'intera durata della Concessione. Avuto riguardo alle previsioni recate dall'articolo 183, comma 15, del Codice, include le "specificazioni delle caratteristiche dei Servizi e della Gestione;

indica il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

"Capitolato":

"Codice o Codice degli

Appalti":

"Concessione":

indica il Concedente rapporto tra Concessionario come regolato dal presente schema di contratto:

indica l'atto con cui il Concessionario, entro un massimo di 30 giorni dalla Data di Efficacia, verrà immesso nel possesso delle aree ai fini della del Piano Sostituzione e esecuzione di

"Consegna delle Aree":

Digitalizzazione e del Piano di Rimozione, nonché ai fini dell'Avvio della Fase di Gestione Transitoria. Tale immissione in possesso verrà attestata mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"

Contratto di subappalto:

è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i occorrenti per l'esecuzione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, affidandone una parte a terzi;

"Convenzione":

indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

"Data di Efficacia":

indica la data del ..... a far tempo dalla quale, le Parti, assumono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli impegni di cui al presente Contratto; indica altresì la data di decorrenza degli 11 anni di durata della Concessione;

"Documenti di Gara":

tutti i documenti della Gara, comprensivi – oltre che *inter alia* del bando, del Capitolato speciale e del presente schema di convenzione – anche dello studio di fattibilità dell'intervento approvato dal Comune di Bologna;

"Equilibrio Economico-Finanziario": indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e

sostenibilità finanziaria dell'intervento sulla base dei presupposti indicati nella Premessa n. 8. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

"Fase di Realizzazione":

indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario occorrenti per portare ad integrale esecuzione sia il Piano di Sostituzione e Digitalizzazione (allegato F alla presente convenzione) sia il Piano di Rimozione (allegato G alla presente convenzione). L'avvio della Fase di Realizzazione verrà attestato da apposito verbale e coinciderà con la data di Consegna delle Aree;

"Fase di Gestione":

indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività, anche manutentive, del Concessionario comprese tra l'installazione e/o la presa in consegna degli Impianti Pubblicitari in Gestione e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;

"Fase di Gestione Transitoria"

indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività, anche manutentive, che il Concessionario è tenuto ad erogare tra la data di Consegna delle Aree e il completamento della Fase di Realizzazione. Indica anche il periodo di tempo durante il quale Concessionario, a tutela dell'equilibrio economico della Concessione, può "Finanziatori":

"Forza Maggiore":

"Gara"

"Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare"

"Impianti Pubblicitari da Rimuovere" sfruttare gli Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare e gli Impianti Pubblicitari da Rimuovere.

Enti, Società, Investitori qualificati e investitori privati i quali nelle diverse forme e modalità previste dalla normativa vigente intervengono nel finanziare la concessione dei servizi in oggetto; indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario stesso l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di convenzione (articolo 13); Indica la procedura indetta dal Comune di Bologna ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice per la scelta del Concessionario; indica, i 227 impianti pubblicitari che sono indicati dal Piano di Sostituzione Digitalizzazione allegato sub F, e che il Concessionario dovrà sostituire - secondo quanto riportato nel Piano di Sostituzione Digitalizzazione – o con nuovi impianti pubblicitari digitali ovvero con nuovi impianti pubblicitari analogici da collocare nel medesimo sito di installazione degli impianti originari;

indica i 160 impianti pubblicitari di proprietà comunale che dovranno essere rimossi e smaltiti a cure e spese del Concessionario (e che saranno pertanto oggetto del Piano di Rimozione allegato sub G) e che non verranno sostituiti da nuovi impianti.

# Impianti Pubblicitari in Gestione

indica i 227 nuovi impianti pubblicitari che il Concessionario dovrà installare in sostituzione degli Impianti Pubblicitari da Sostituire e/o Digitalizzare e che il Concessionario stesso gestirà per fini di pubblicità commerciale e comunicazione istituzionale a far data dalla loro installazione e sino alla scadenza della Concessione. Gli Impianti Pubblicitari in Gestione, al termine della concessione, saranno trasferiti nella proprietà del Concedente e dovranno avere le caratteristiche minime descritte dal documento Capitolato di Gestione che è allegato sub H alla presente Convenzione così come migliorate dall'offerta dell'Aggiudicatario. La superficie pubblicitaria netta complessiva di detti impianti non potrà essere comunque superiore a 908 mq.

"Parti"

indica congiuntamente il Concedente e il Concessionario;

"Piano di comunicazione della Città" indica il documento posto a base di gara, allegato sub I alla presente convenzione, dove vengono illustrate le iniziative di comunicazione di pubblico servizio e di pubblicità istituzionale richieste al Concessionario;

"Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario" indica la sezione dell'Offerta dell'Aggiudicatario dove vengono illustrate le migliorie offerte dall'Aggiudicatario al corrispondente documento posto a base di gara;

"Piano di Sostituzione e Digitalizzazione" indica l'allegato F alla presente Convenzione ed illustra l'esatta localizzazione e la tipologia di 227 Impianti Pubblicitari già presenti sul territorio e "Piano di sostenibilità ambientale del progetto"

"Piano di sostenibilità ambientale del progetto dell'Aggiudicatario"

"Piano di Rimozione"

"Piano Economico-Finanziario":

"Promotore"

che il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà sostituire - secondo quanto riportato nel medesimo Piano - o con nuovi impianti pubblicitari digitali ovvero con nuovi impianti pubblicitari analogici, provvedendo altresì allo smaltimento degli impianti rimossi

indica il documento posto a base di gara allegato sub L alla presente convenzione dove vengono illustrate le iniziative di sostenibilità ambientale del servizio genericamente inteso.

indica la sezione dell'Offerta dell'Aggiudicatario dove vengono illustrate le migliorie offerte dall'Aggiudicatario al corrispondente documento posto a base di gara.

indica l'allegato G alla presente Convenzione ed illustra l'esatta localizzazione di 160 Impianti Pubblicitari di proprietà comunale già presenti sul territorio e che il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà rimuovere e smaltire, provvedendo – sempre a sue spese – al ripristino della superficie pavimentata del relativo sito di installazione.

indica il documento asseverato allegato, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione; nel documento sono indicate le quote annuali di ammortamento dell'investimento e l'eventuale residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione;

indica IGPDecaux SpA;

"Proposta" indica l'allegato C alla presente convenzione e consiste nella proposta di project financing da **IGPDecaux** SpA in presentata / /2021, al Comune di Bologna ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice "Regolamento" indica il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; "Società di Progetto": indica la società costituita dall'aggiudicataria e subentrata (ovvero che subentrerà) all'aggiudicatario nel rapporto di Concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 184 del Codice; "Stazione Appaltante" il Comune di Bologna;

stuzione rippurounte in comune di zorogna,

"Direttore dell'Esecuzione" il soggetto incaricato di detta funzione dal Comune di Bologna.

- 2.2. Nel presente Contratto, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:
  - (a) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge, come successivamente modificata, estesa, interpretata e ad ogni regolamento attuativo della suddetta legge o previsione di legge;
  - (b) il riferimento a qualsiasi contratto, accordo, atto o documento comprende il riferimento a tutte le sue premesse e i suoi allegati, nonché eventuali sue modifiche e/o integrazioni (in particolare, qualsiasi riferimento al presente Contratto comprende il riferimento alle Premesse e gli Allegati);
  - (c) il riferimento al singolare comprende il riferimento anche al plurale e viceversa;
  - (d) il riferimento a un genere comprende il riferimento all'altro genere.
- 2.3. Sono Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

Allegato A:	deliberazione	della	Giunta	Comunale	di	Bologna	n.	 del
	/							

Allegato B: determina dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_/\_\_\_. di aggiudicazione della Gara.

Allegato C proposta di *project financing* presentata da IGPDecaux SpA in data \_\_/\_\_/2021, al Comune di Bologna ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Allegato D offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Allegato E: Piano economico-finanziario presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Allegato F: Piano di Sostituzione e Digitalizzazione

Allegato G Piano di Rimozione

Allegato H Capitolato

Allegato I Piano di comunicazione della Città

Allegato L Piano di sostenibilità ambientale del progetto

#### Articolo 3

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione;
  - durante la Fase di Realizzazione, del servizio di rimozione e smaltimento, a cura e a spese del Concessionario, dei 160 Impianti Pubblicitari da Rimuovere indicati nel Piano di Rimozione, comprensivo dell'onere di disattivare eventuali collegamenti elettrici (nel caso di impianti illuminati) e di effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi con cemento, asfalto o terra a seconda del luogo;
  - durante la Fase di Realizzazione, del servizio di sostituzione e nuova installazione, a cura e a spese del Concessionario, dei 227 Impianti Pubblicitari da digitalizzare e sostituire indicati dal Piano di Sostituzione e Digitalizzazione, provvedendo altresì allo smaltimento degli impianti rimossi. La sostituzione e la nuova installazione di detti impianti dovrà essere effettuata con altrettanti nuovi manufatti pubblicitari bifacciali (gli Impianti Pubblicitari in Gestione), ciascuno con uno spazio espositivo di 2

mq per lato (un lato digitale e un lato analogico, oppure due lati digitali, per i 37 impianti digitali, e un lato fisso e un lato rotor, oppure due lati rotor, per i 190 impianti analogici, collocati a terra e su palo) aventi le caratteristiche illustrate nell'offerta tecnica di gara del Concessionario allegata sub "D"; il tutto per una metratura pubblicitaria complessiva non superabile pari a 908 mq;

- durante la Fase di Gestione Transitoria, dell'uso per fini di pubblicità commerciale e della gestione anche manutentiva (ordinaria e straordinaria) degli Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare e degli Impianti Pubblicitari da Rimuovere di proprietà dell'Amministrazione. La gestione di detti impianti avverrà nel rispetto delle prescrizioni recate al riguardo dal Capitolato e con l'obbligo del Concessionario di corresponsione al Comune del Canone di Concessione;
- durante la Fase di Gestione, dell'uso per fini di pubblicità commerciale e della gestione anche manutentiva (ordinaria e straordinaria) degli Impianti Pubblicitari in Gestione a far data dalla loro installazione e sino alla scadenza della Concessione. La gestione di detti impianti avverrà nel rispetto delle prescrizioni recate al riguardo dal Capitolato e con l'obbligo del Concessionario di corresponsione al Comune del Canone di Concessione;
- durante la Fase di Gestione, dei servizi di comunicazione di pubblico servizio e di pubblicità istituzionale previsti dal Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario
- L'intervento verrà finanziato esclusivamente attraverso lo sfruttamento per fini di pubblicità commerciale da parte del Concessionario degli Impianti Pubblicitari senza la corresponsione di un prezzo da parte del Concedente.
  - L'unico corrispettivo previsto in favore del Concessionario è rappresentato, più precisamente, dal riconoscimento, con diritto di esclusiva, in favore dello stesso Concessionario del diritto di mantenere in opera e/o di installare su suolo pubblico e di utilizzare per fini di pubblicità commerciale:

- a) durante la Fase di Gestione Transitoria, gli Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare di proprietà dell'Amministrazione nonché gli Impianti Pubblicitari da Rimuovere anch'essi di proprietà dell'Amministrazione;
- b) durante la Fase di Gestione, gli Impianti Pubblicitari in Gestione, di proprietà del Concessionario, per una metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale non superiori a 908 mq e per l'intera durata della Concessione. Il Concessionario impiegherà i suddetti Impianti Pubblicitari in Gestione anche per l'attuazione del Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario.
- 3. Ai fini della presente convenzione le parti danno atto che:

- 4. In particolare, il Comune affida al Concessionario:
  - la realizzazione sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e in conformità al progetto presentato in gara e al Capitolato del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione comprensivi di tutte le forniture e dei lavori a ciò occorrenti;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Pubblicitari in Gestione per l'intera durata della concessione;
  - il mantenimento in esercizio, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo sfruttamento economico sia degli Impianti Pubblicitari in Gestione con le caratteristiche descritte nell'offerta dell'Aggiudicatario (allegato sub. D); sia –

- limitatamente alla sola Fase di Gestione Transitoria degli Impianti Pubblicitari da Sostituire e/o Digitalizzare e degli Impianti Pubblicitari da Rimuovere;
- l'erogazione dei servizi di comunicazione di pubblico servizio e di pubblicità istituzionale previsti dal Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario.
- 5. La realizzazione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione potrà essere intrapresa dal Concessionario solo a seguito della Consegna delle Aree; un atto, quest'ultimo, che le Parti riconoscono dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.
- 6. Il Comune garantisce e da espressamente atto che gli Impianti Pubblicitari in Gestione saranno muniti ai fini della loro installazione e del loro sfruttamento per fini di pubblicità commerciale di ogni occorrente autorizzazione, assenso, visto, nulla-osta di competenza del Comune, nonché di ogni altro organo, Ente o Autorità amministrativa competente per legge, fatta eccezione per eventuali pareri, nulla-osta di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- 7. Resta inteso che nell'ipotesi di parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, le Parti d'intesa tra loro individueranno un numero di posizioni alternative (di adeguata efficacia e visibilità pubblicitaria) tale da garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione. In aggiunta a quanto sopra e fatta salva la disciplina recata dall'articolo 17 del presente contratto, resta in ogni caso escluso che il rilascio di un parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio legittimi il Concessionario a chiedere indennizzi al Concedente.

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento dovrà essere realizzato a completa cura ed onere del Concessionario in conformità al progetto presentato in Gara, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Piano di sostenibilità ambientale del progetto dell'Aggiudicatario e al Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario anche se

- non espressamente previsto dalla presente Convenzione, e dai relativi allegati, al fine di dare la fornitura compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui è diretta e dalle regole dell'arte.
- 2. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori di installazione dei manufatti, dovrà rispettare la normativa del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari. Ove previsto dall'offerta di gara dell'Aggiudicatario, il Concessionario potrà subappaltare ad imprese munite delle necessarie abilitazioni all'integrale esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 174 del D.lgs. 50/2016.

#### DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

- 1. La durata della Concessione è stabilita in anni 11 (undici) decorrenti dalla Data di Efficacia, ferme le variazioni in proroga eventualmente dovute all'applicazione dell'articolo 17 della presente convenzione.
  - 2. Resta inteso che gli Impianti Pubblicitari in Gestione, alla scadenza del Contratto, verranno trasferiti nella proprietà del Concedente.
  - 3. La Concessione è affidata in regime di privativa e il Concessionario ha il diritto esclusivo di esercitare tutti i servizi oggetto della Concessione stessa e di eventuali nuovi servizi che il Concedente potrà affidare al Concessionario in base alle previsioni dell'articolo 175 del D.lgs. 50/2016 e/o comunque in base alla normativa che sarà vigente al momento dell'affidamento di attività ulteriori o di servizi supplementari.
  - 4. La Concessione ha un valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 167 c.4, del D.lgs. 50/2016, in € 29.800.000,00 (= ventinovemilioniottocentomila Euro). Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

#### Articolo 6

#### CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

- Il corrispettivo per il Concessionario è costituito solo dal conferimento in via di esclusiva del diritto di mantenere in esercizio, installare e sfruttare per fini di pubblicità commerciale sia gli Impianti Pubblicitari in Gestione durante la Fase di Gestione; sia – limitatamente alla sola Fase di Gestione Transitoria – gli Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare e gli Impianti Pubblicitari da Rimuovere.
- 2. A tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione e dei diritti di esclusiva accordati al Concessionario, il Comune garantisce per l'intera durata della Concessione, il mantenimento del divieto, per ogni altro operatore economico diverso dal Concessionario stesso, di:
  - installare su suolo pubblico, sulla porzione di territorio comunale interna ai viali di circonvallazione (compresi), qualsiasi impianto pubblicitario;
  - installare su suolo pubblico, sulla porzione di territorio comunale esterna ai viali di circonvallazione, impianti o manufatti di arredo urbano di piccolo formato (intendendosi, come tali, qualsiasi manufatto avente superficie pubblicitaria inferiore o uguale a 3 mq) con fini di pubblicità commerciale.

Esulano dal diritto di esclusiva accordato al Concessionario:

- la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con qualsiasi mezzo su ponteggi e/o cesate, installati nell'ambito di cantieri temporanei, per il periodo di durata dei lavori;
- il servizio di pubbliche affissioni;
- la pubblicità installata sulle paline e pensiline del gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- la pubblicità di piccolo formato (non digitale ed inferiore o uguale 3 mq),
   permanente o temporanea, installata o da installare sui pali dell'illuminazione
   pubblica nella porzione di territorio esterna ai viali di circonvallazione;
- la pubblicità di piccolo/medio formato (inferiore o uguale a 4 mq) presente sui cartelli stradali nella porzione di territorio esterna ai centri abitati;
- impianti o manufatti pubblicitari già autorizzati e installati sul territorio comunale alla data di efficacia della presente convenzione e/o installati in sostituzione di tali impianti esistenti, purché della medesima dimensione e

tecnologia e nella medesima posizione. Fanno eccezione i n. 3 impianti di arredo urbano con superficie pubblicitaria 306x223cm, di proprietà comunale e già presenti sui viali di circonvallazione, che potranno essere sostituiti con impianti digitali di pari dimensioni.

3. Le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri che, per effetto della presente Concessione, vengono costituiti in capo al Concessionario sono più esattamente indicate dal Capitolato allegato alla presente convenzione sub. H.

#### Articolo 7

#### CANONE DI CONCESSIONE

- Per l'intera durata della concessione, il Concessionario corrisponderà al Comune di Bologna, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, il canone annuo di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa), determinato dall'applicazione sulla base d'asta di € 850.000,00 (IVA esclusa) della percentuale di rialzo offerta in sede di gara dall'Aggiudicatario.
- 2. Il Canone di Concessione dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o per mancata installazione dei medesimi. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.
- 3. Decorso un anno dalla Data di Efficacia, il Canone di Concessione sarà automaticamente soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente.
  - 4. A tutela dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, durante la sola Fase di Gestione Transitoria e sino alla integrale esecuzione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione, il Concessionario - a fronte del versamento del Canone di Concessione - potrà valersi, per le esposizioni pubblicitarie, degli

Impianti Pubblicitari da Sostituire e Digitalizzare e degli Impianti Pubblicitari da Rimuovere.

#### Articolo 8

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono integralmente a carico del Concessionario che, oltre agli altri obblighi contenuti nella presente Convenzione, provvede a propria cura e spese:
  - a) ad eseguire, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, le forniture e le opere di cui alla presente convenzione, dando esecuzione alle stesse secondo le regole dell'arte ed in conformità agli elaborati progettuali presentati in Gara, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Piano di sostenibilità ambientale del progetto dell'Aggiudicatario e al Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario.
  - b) a sostenere le spese per il collaudo di tutte le opere oggetto della presente Concessione, fermo restando che la nomina del/i collaudatore/i compete esclusivamente alla Amministrazione Comunale concedente.
  - c) a prestare le cauzioni indicate dall'articolo 19 della presente Convenzione;
  - d) a predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate;
  - e) a sostenere le spese di stipulazione del presente atto;
  - f) al rispetto, nel corso di esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del Piano di Digitalizzazione e Sostituzione e del Piano di Rimozione e nell'esecuzione delle attività manutentive, di tutti i regolamenti e delle ordinanze comunali e sovracomunali comunque applicabili;
  - g) al rispetto, nel corso di esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione e nell'esecuzione delle attività manutentive, delle norme di sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1 e di quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in

particolare nell'ambito dei cantieri mobili. Deve essere inoltre assicurato il rispetto di quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Deve essere infine assicurato il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione;

- h) a garantire la massima informazione dell'andamento dei lavori occorrenti per la realizzazione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell'Esecuzione ovvero ai loro collaboratori specificamente designati;
- i) a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore dell'Esecuzione ogni elemento che possa rilevare ai fini della presente Convenzione, Le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo e-mail all'indirizzo \_\_\_\_\_\_;
- j) ad erogare, durante la Fase di Gestione, i servizi di comunicazione di pubblico servizio e di pubblicità istituzionale previsti dal Piano di comunicazione della Città offerto dall'Aggiudicatario;
- k) ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzeranno gli Impianti in Gestione il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 15 comma 10 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";
- 1) a rispettare l'articolo 9 del D.L. n. 87/2018; l'articolo 2, comma 1, del D.lgs 300/2004 e l'articolo 51 comma 10 quinquies e ss. della L. 3/2003, restando pertanto vietata salvo eventuali modifiche normative sopravvenute alla stipula della presente Convenzione ogni esposizione pubblicitaria anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

- 2. Il Concedente potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre lo spostamento di uno o più impianti pubblicitari in altro luogo previamente concordato con il Concessionario ed avente la medesima visibilità ed efficacia pubblicitaria. Dal canto suo, il Concessionario avrà l'obbligo di provvedere al relativo spostamento a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'articolo 7 della presente Convenzione. In ogni caso di spostamento, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione del corrispondente impianto, disattivando eventuali collegamenti elettrici, rimuovendo pali e i plinti di sostegno interrati ed effettuando i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi con cemento, asfalto o terra, a seconda dei casi. Resta in ogni caso inteso che qualora l'entità degli interventi di spostamento ordinati dal Concedente fosse tale da comportare un deterioramento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione le parti dovranno apportare i necessari correttivi per una sua revisione ai sensi del successivo articolo 17.
- 3. Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, nonché da leggi e regolamenti inerenti le attività oggetto del presente contratto. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione, della esecuzione e della gestione delle forniture e delle opere previste dalla presente Convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione e l'esecuzione dei lavori di sostituzione e rimozione.
- 4. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe e tasse per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri servizi, nonché quant'altro necessario per la progettazione e l'esecuzione delle forniture e delle opere da realizzare.
- 5. A partire dalla Data di Efficacia e per l'intera durata della Concessione, saranno inoltre a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni e le imposte relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione dei soli impianti pubblicitari oggetto della presente concessione, restando peraltro inteso che l'eventuale incremento, dopo la stipula della Convenzione, dell'imposizione fiscale prevista per gli impianti pubblicitari oggetto della

concessione determinerà la necessità di verificarne l'incidenza sull'equilibrio economico finanziario della concessione stessa ai fini di una sua revisione ai sensi del successivo articolo 17.

#### Articolo 9

## FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori di posa, nonché agli studi ed alle ricerche connessi, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari ed a fornire il progetto completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi ed i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, pareri e nulla osta.
- 2. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutte le forniture, i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari all'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di offerta.

#### Articolo 10

## SOCIETÀ DI PROGETTO

- 1. Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'articolo 184 del Codice.
- 2. La Società così costituita diventerà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di Concessione del Concessionario, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.
- Qualora la Società di progetto sia già costituita, le quote societarie non potranno a nessun titolo essere cedute prima dell'avvio della concessione, salvo una preventiva e formale autorizzazione da parte del Concedente.
- 4. La Società di progetto, qualora costituita, dovrà essere dotata di un capitale sociale minimo non inferiore a euro \_\_\_\_\_(\_\_\_).
- Il Concessionario, laddove di avvalga della facoltà di costituire una società di progetto, si impegna a:
  - comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

- trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
- trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [\_\_\_\_\_] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale:
- mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio.

#### ONERI E FACOLTA' DEL CONCEDENTE

- 1. Il Comune si impegna a compiere tutti gli atti, adempimenti ed attività amministrative necessari alla realizzazione dell'intervento da parte del Concessionario nonché a consentire che lo stesso Concessionario nel rispetto della presente Convenzione possa sfruttare economicamente gli impianti pubblicitari oggetto della concessione, mantenendone così inalterato l'equilibrio economico-finanziario.
- 2. Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario ovvero ai subappaltatori del Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle

- aree pubbliche che si rendano necessari per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'esecuzione del Piano di Digitalizzazione e Sostituzione e del Piano di Rimozione.
- Per quanto non di competenza comunale, il Comune si renderà parte attiva nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni di cui ai commi precedenti richieste dal Concessionario.

#### OBBLIGHI DI ENTRAMBI LE PARTI

#### Articolo 13

#### FORZA MAGGIORE

- 1. Sono cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2 che precede gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli eventi indicati dall'articolo 14 del documento del Ministero dell'Economia e della Finanze "Partenariato Pubblico Privato: una proposta per il rilancio Schema di Contratto" e dal paragrafo 3.3. delle Linee guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".
- 2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

- 3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, la relativa obbligazione resterà sospesa per il tempo strettamente necessario alla cessazione dell'evento stesso.
- 4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni del contratto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 Cod. Civ. Qualora l'Evento si verifichi nella Fase di Realizzazione, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le forniture e le opere eseguite a regola d'arte, Qualora l'Evento si verifichi nella Fase di Gestione, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle forniture e delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti.

## ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E DIGITALIZZAZIONE

- 1. Il Concedente provvederà alla Consegna delle Aree entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, immettendo il Concessionario nel possesso delle aree ai fini della esecuzione del Piano di Sostituzione e Digitalizzazione e del Piano di Rimozione. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dell'area che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dalle Parti. Dalla data di tale verbale decorrerà il termine di 12 mesi per il completamento della Fase di Realizzazione.
- 2. I lavori di rimozione, sostituzione e digitalizzazione in uno con la fornitura e la posa in opera dei nuovi Impianti Pubblicitari in Gestione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali presentati in sede di gara, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente.
- 3. Sono ammesse sospensioni ai lavori e alle forniture della Fase di Realizzazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto. Costituiscono causa di sospensione anche le situazioni di cui all'articolo 107 del Codice; quelle che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice e quelle derivanti da quegli interventi che, durante le operazioni di scavo, allacciamento e ripavimentazione, vengano eventualmente disposti dagli enti preposti alla gestione delle reti idriche e fognarie e/o degli impianti e delle reti dati o telefoniche nonché di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

- 4. I lavori di posa dovranno essere eseguiti, direttamente dal Concessionario o da altri soggetti scelti a norma di legge ovvero, ai sensi dell'articolo 174 del Codice, da subappaltatori.
- 5. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, subappaltatrici, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente.
- 6. Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 7. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone e/o cose a causa della realizzazione dei lavori previsti nella Fase di Realizzazione.

#### Articolo 15

## **PENALI**

- 1. Troveranno applicazione le seguenti penali:
  - qualora il Concessionario ritardi, per cause a lui imputabili, l'ultimazione della Fase di Realizzazione egli sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,1 per mille dell'importo di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), della presente Convenzione e comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% dello stesso. Qualora il ritardo nell'ultimazione della Fase di Realizzazione per fatto e colpa del Concessionario superi di 3 (tre) mesi il termine finale previsto dall'articolo 14, comma 1, il Responsabile Unico del

- Procedimento potrà promuovere la risoluzione della concessione ai sensi del successivo articolo 23;
- in caso di inadempienza totale o parziale nella manutenzione degli Impianti Pubblicitari in Gestione l'Amministrazione potrà applicare al Concessionario una penale pari ad € 30,00 (trenta) per ogni giorno di durata dell'inadempimento e per ogni impianto interessato dall'inadempimento stesso.
- in caso di installazione di Impianto Pubblicitario in Gestione non conforme alle prescrizioni del Capitolato e a quanto offerto in sede di gara, oltre dover provvedere all'immediata rimozione dell'impianto stesso, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ciascun impianto;
- qualora, per responsabilità del Concessionario, si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Pubblicitari in Gestione, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale la quale potrà inoltre applicare al Concessionario una penale per ogni impianto ricollocato nella misura di € 1.000,00 (mille).
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati dal Comune al Concessionario per iscritto. Dal canto suo, il Concessionario dovrà comunicare sempre per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali sopra stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione. Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite del 10% del valore del

- contratto di cui all'articolo 5, comma 4, il contratto stesso è risolto di diritto per grave inadempimento.
- 4 L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
- 5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

# TAVOLO DI COORDINAMENTO - PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI TECNICHE ED INTERPRETATIVE -AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA ARBITRALE

- 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, Concedente e Concessionario concordano e si riservano di costituire un Organo comune denominato "Tavolo di Coordinamento", composto da un numero dispari minimo di tre membri e massimo di cinque, di cui un terzo (eventualmente approssimato per eccesso) nominato dal Concedente, un terzo (eventualmente approssimato per eccesso) dal Concessionario ed il rimanente, con funzioni di presidente del Collegio, di comune accordo tra le parti o, in assenza di accordo, dal presidente del Tribunale di Bologna. Possono far parte dell'Organo così costituito il RUP ed i legali rappresentanti od i tecnici del Concessionario.
- 2. L'eventuale costo di funzionamento del "Tavolo di Coordinamento" verrà ripartito in parti uguali tra il Concessionario ed il Concedente.
- 3. Qualora nel corso del rapporto concessorio, si verifichino eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modifichino la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, il Tavolo di coordinamento avrà la specifica funzione di proporre alle parti le scelte maggiormente opportune ovvero assicurare l'adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere ed assicurare nel contempo l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario. La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei suoi componenti con la presenza

- minima di due terzi incluso il presidente. In caso di parità di voti prevarrà la posizione assunta dal presidente.
- 4. Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento divengono vincolanti per il Concessionario ed il Concedente solo a seguito di un atto formale di accettazione da parte di entrambe le parti. La mancata accettazione di tali determinazioni anche solo di una parte non vincola entrambi i sottoscrittori della presente convenzione.
- 5. Nel caso di mancata accettazione delle determinazioni del Tavolo di Coordinamento o nel caso di qualsiasi contestazione tecnica od economica che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento e devono essere debitamente documentate.
- 6. Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, procedure transattive nel rispetto del Codice Civile;
- 7. Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni nella Fase di Gestione, le parti dovranno esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento eventualmente anche mediante un Tavolo di Coordinamento specifico per la gestione appositamente costituito.
- 8. È esclusa la competenza arbitrale.
- 9. Il tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziali è individuato nel Tribunale di Bologna.

## EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nelle premesse (punto 8) e qui richiamati.
- 2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:
  - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [1];
  - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [ ].

- 3. La revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, può essere attivata qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi di Forza Maggiore o comunque non riconducibili al Concessionario.
- 4. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente.
- 5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

## RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni
  contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso
  che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso
  esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- 2. La responsabilità per i sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario o del suo personale sarà sempre a carico dello stesso.
- Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori della Fase di Realizzazione, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

#### Articolo 19

#### ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

 Si da atto che, a garanzia della esatta e corretta esecuzione e gestione anche manutentiva delle forniture e delle opere relative alla Fase di Realizzazione, il Concessionario - ai sensi dell'articolo 103 e dell'articolo 183, comma 13 (secondo periodo) del Codice - ha costituito una cauzione dell'importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_, mediante fideiussione n.

rilasciata in data	da	Tale garanzia
è pari al 10 % (o alla minor percentuale deri	vante dall'ap	plicazione dell'articolo 93,
comma 7, del Codice) dell'importo di cui all'ar	ticolo 3, comi	ma 3, lett. a), della presente
Convenzione.		

- 2. Il Concessionario si impegna altresì a costituire, in coincidenza con la Data di Efficacia, la cauzione di cui all'articolo 183, comma 13 (secondo periodo) del Codice dell'importo di Euro \_\_\_\_\_\_, mediante fideiussione rilasciata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla presente convenzione. Tale garanzia è pari al 10 % (o alla minor percentuale derivante dall'applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice) dell'importo di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b), della presente Convenzione.
- 4. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della/e cauzione/i da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla/e sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
- 5. Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La copertura (RCT/O) prevede i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone.

La copertura prevede inoltre tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli;
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario;
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- danni a cose nell'ambito dei lavori;
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori;
- committenza di lavori e servizi;
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

#### Articolo 20

#### TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della predetta legge.

#### Articolo 21

## CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

- 1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il contratto di concessione a terzi.
- 2. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d'azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all'articolo 175 del Codice.

## Articolo 22

#### RECESSO DEL CONCEDENTE – REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. Nel caso in cui il rapporto di concessione venga risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spetteranno al Concessionario ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice:
  - a. il valore delle forniture e delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

#### Articolo 23

#### RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- In caso di persistenti e gravi violazioni del presente contratto il Comune previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, provvederà a dichiarare risolto il presente contratto e conseguentemente dichiarare decaduta la concessione.
- 2. Potranno costituire motivi di risoluzione automatica del presente Contratto e di decadenza della concessione:
  - a) il mancato inizio dei lavori della Fase di Realizzazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro data di consegna ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento per fatto e colpa del Concessionario;
  - b) la mancata ultimazione dei lavori della Fase di Realizzazione per fatto e colpa del Concessionario entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 14, comma 1;
  - c) la dichiarazione di stato di insolvenza, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario;
  - d) il venir meno in capo al Concessionario dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice.

- 3. È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione del contratto e della conseguente decadenza della concessione.
- 4. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario a quest'ultimo dovrà essere rimborsato il valore indicato nel quadro economico del progetto posto a base di gara delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i lavori della Fase di Realizzazione non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.

#### RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di concessioni di servizi e a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

#### Articolo 25

#### FORO COMPETENTE

1. Per le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione è escluso il ricorso all'arbitrato e il foro competente individuato è quello di Bologna.